



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELENTANO	ALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRASSO	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DONELLA	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1724/2015
depositato il 04/09/2015

- avverso la sentenza n. 19/2015 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TREVISO

contro:

[REDACTED]

difeso da:

BETTIOL GIANLUIGI
VIA A.G. LONGHIN N. 1 31100 TREVISO

e da

NASELLI GAETANO
VIA A.G. LONGHIN N. 1 31100 TREVISO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS02223/2013 [REDACTED] REG 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS02223/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS02223/2013 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1724/2015

[REDACTED]

11/04/2016 ora 09:30

N°

768/06/2016

PRONUNCIATA IL:

11 APR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 GIU. 2016

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Guido Navarra

Dai controlli eseguiti in relazione alla capacità contributiva della sig.a [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato che quest'ultima aveva ceduto delle quote della società [REDACTED] al marito per un importo di euro 750.000,00.

L'Ufficio, tenuto conto del fatto che era stata eseguita una rivalutazione di queste quote fino ad euro 435.000,00 e, tenuto conto di altri importi da sommare o detrarre, aveva accertato una plusvalenza non dichiarata pari ad euro 228.592,00 e di conseguenza maggiori imposte per euro 91.436,80 oltre interessi e sanzioni.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo che il trasferimento delle quote era avvenuto all'interno del gruppo familiare e che quindi non vi era stato alcun passaggio di danaro come risultava dagli estratti conto bancari personali e del marito prodotti. Produceva anche dichiarazioni dei familiari a conferma della realtà dei fatti. Rilevava inoltre che l'ufficio non aveva tenuto conto di ulteriori importi, quali i finanziamenti alla società che erano stati eseguiti per coperture di perdite, che portavano il valore fiscale delle quote trasferite ad euro 801.607,25.

Eccepiva poi la mancata instaurazione del contraddittorio, la violazione e mancata applicazione dell'art. 42 DPR 600/73 per mancanza di giustificazione degli elementi addotti dalla parte, la violazione dell'art. 68 DPR n. 917/86 per mancata percezione del reddito da cessione di partecipazione, la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per carenza d'informazione e che la CTP di Treviso aveva già accolto il ricorso del marito sulla stessa questione.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando le tesi del contribuente e difendendo il proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, dopo aver richiamato e riportato i passi della sentenza n. 268/02/2014 del 17/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso nei confronti del marito della contribuente, accoglieva il ricorso ritenendo che non essendoci stato passaggio di danaro non vale la presunzione di plusvalenza.

Presenta appello l'Agenzia delle Entrate rilevando che nell'atto di cessione delle quote la cedente aveva dichiarato di aver percepito il corrispettivo della cessione per cui risulterebbe irrilevante l'elemento dell'assenza di movimenti bancari in quanto non vi sarebbe l'obbligo di far transitare i passaggi di danaro per un conto corrente.

Ritiene che le dichiarazioni rese dai familiari non possano assurgere al rango di prova.

Ritiene pure che gli argomenti esposti dalla signora [REDACTED] in ordine alla quantificazione del costo di acquisto della partecipazione, ai fini del calcolo della plusvalenza, non siano corretti o comunque non dimostrati.

In merito al contraddittorio fa presente che la giurisprudenza ne esclude l'obbligatorietà generalizzata in ambito tributario e comunque nel caso di specie non era stata svolta una verifica, ma era stato notificato un questionario cui è seguita la risposta del contribuente con deposito da parte dello stesso di documentazione e memorie.

Evidenzia che non vi era stata alcuna violazione dello statuto del contribuente e che la motivazione dell'avviso di accertamento era da considerare completa ed esaustiva.

Si costituisce in giudizio la sig.a [REDACTED] ribadendo nella sostanza quanto già espresso in sede provinciale.

Deposita una memoria l'Agenzia delle Entrate nella quale oltre a puntualizzare quanto esposto nell'appello, ritiene che la parte abbia introdotto nelle proprie controdeduzioni un motivo nuovo

nella parte in cui eccepisce la violazione dell'art. 42 DPR 600/73 con riguardo alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

La Commissione osservava,

L'Agenzia delle Entrate nel proprio appello, non ritiene corretta la sentenza dei primi giudici perché la sig.a [REDACTED] nell'atto di cessione delle quote aveva dichiarato di aver percepito il corrispettivo di detta cessione per cui vi sarebbe la prova dell'esistenza di una plusvalenza.

La contribuente invece sostiene che questa plusvalenza non si era in effetti realizzata perché il corrispettivo della cessione non sarebbe stato pagato trattandosi di un trasferimento di quote all'interno di un gruppo familiare.

La cessione di quote a titolo oneroso determina una possibile plusvalenza quando la differenza tra il prezzo di vendita della quota risulta maggiore del prezzo di acquisto della stessa.

Il presupposto del realizzo di una plusvalenza è quindi il fatto che la cessione sia stata fatta a titolo oneroso e quindi che il prezzo sia stato effettivamente pagato.

Il Collegio ritiene che dalla documentazione in atti rappresentata dalla copia degli estratti conto della sig.a [REDACTED] (cedente) e di quelli del marito sig. [REDACTED] (cessionario) non è ravvisabile alcuna movimentazione bancaria relativa a questa operazione per cui risulterebbe fondata l'affermazione del contribuente che in realtà per questa operazione non vi è stato alcun trasferimento di denaro trattandosi di un trasferimento nell'ambito di un gruppo familiare.

Al riguardo non risulta significativa l'eccezione dell'Ufficio secondo la quale sarebbe irrilevante l'assenza di movimenti bancari in quanto i pagamenti potrebbero essere intervenuti senza transitare dal conto corrente, per il motivo che un'operazione di questa entità pari ad euro 750.000,00 non può essere sottratta alla legalità e quindi non passare attraverso i conti correnti del venditore e dell'acquirente.

Pertanto, non essendoci stato passaggio di danaro non può valere la presunzione di plusvalenza per questa operazione.

In merito all'eccezione sollevata dal contribuente relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio, questo Collegio, tenuto conto delle alterne decisioni della Corte di Cassazione sull'argomento, ritiene di doversi adeguare alla più recente presa di posizione della Corte di Cassazione a sezioni Unite che ha deciso, "*che nel nostro ordinamento non esiste un generalizzato obbligo per l'amministrazione di attivare il contraddittorio* ..." per cui nel caso di specie è da intendersi corretto l'operato dell'Ufficio in relazione a questa questione.

In merito all'ulteriore eccezione del contribuente relativa alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, il collegio ritiene che la motivazione dell'avviso di accertamento non possa essere censurata risultando completa ed esaustiva tanto che ha messo il contribuente nella condizione di potersi difendere efficacemente.

Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sezione 8, n.19/8/15 depositata il 12.01.2015. Spese compensate.

Venezia, 11.04.2016.

Il relatore
Luigi Morsini

Il presidente
Roberto

Copia conforme all'originale
e si compone di n° pagine.....
Venezia..... 17 GIU 2016

SECRETARIO DI SEZIONE
Guido Navarra